

**DELIBERAZIONE 14 MARZO 2014
112/2014/R/GAS**

**VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA *BOOKING PHASE NOTICE* PREDISPOSTA DA TAP AG,
RECANTE LA PROCEDURA PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ SUL GASDOTTO TAP,
IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 104/2014/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 marzo 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e il relativo Allegato, recante le "Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP";
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 254/2012/R/gas, recante "Approvazione dell'*Expression of Interest Notice* presentata dalla società TAP AG ai sensi dell'articolo 3.1, della deliberazione 19 aprile 2012/151/2012/R/gas";
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application*, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas";

- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC” (prot. Autorità n. 019040, del 23 maggio 2013);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas” e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013 recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas, recante “Verifica e approvazione della metodologia tariffaria predisposta da TAP AG secondo la Final Joint Opinion relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 51/2014/R/gas, recante “Verifica e approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la Final Joint Opinion relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014 104/2014/R/gas, recante “Linee Guida per la gestione e l’allocazione della capacità (First Booking Phase) secondo la Final Joint Opinion relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP”;
- lo schema di Booking Phase Notice, recante le regole di procedura per la partecipazione alla prima Booking Phase, inviato dalla società TAP AG in data 12 marzo 2014 (prot. Autorità n. 7442 del 13 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta che la valutazione in merito alla richiesta di esenzione sia effettuata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: “le Autorità”), ossia, l’Autorità per l’Italia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) per la Grecia e l’Enti Rregulator I Energjise per l’Albania (di seguito: ERE);

- l'articolo 36, comma 6 della Direttiva 73/09 prevede che le autorità di regolamentazione prima di concedere un'esenzione, devono adottare norme e meccanismi:
 - i. per l'assegnazione della capacità, che impongano di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione di quest'ultima nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio (di seguito: *market test*);
 - ii. per la gestione della capacità, che includano il diritto dell'assegnatario di vendere la capacità non utilizzata sul mercato secondario e l'obbligo di cedere la capacità non utilizzata sul mercato in caso di "congestione contrattuale";
- la citata norma, prevede, altresì, che nel valutare i criteri per il rilascio dell'esenzione richiesta, le autorità di regolamentazione debbano tenere conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità;
- in coerenza con le richiamate disposizioni, è stata, pertanto, svolta una prima fase non vincolante del *market test* (*Expression of Interest Phase*), in cui tutti i potenziali utilizzatori del gasdotto TAP sono stati invitati a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità dell'infrastruttura, sia con riferimento ai prodotti di capacità proposti da TAP, sia proponendo, eventualmente, prodotti diversi;
- a conclusione della prima fase del *market test* (ossia, dell'"*Expression of Interest Phase*") l'Autorità, avendo ritenuto soddisfatte, tra le altre cose, le condizioni di cui all'articolo 36, comma 6 della Direttiva 73/09, con la deliberazione 249/2013/R/gas recante la *Final Joint Opinion*, ha espresso parere positivo al rilascio della decisione formale di esenzione in favore della società TAP AG;
- la predetta *Final Joint Opinion* prevede, inoltre, una seconda fase del citato *market test*, in cui i partecipanti alla prima fase sono invitati a presentare richieste vincolanti di prenotazione della capacità del gasdotto TAP ("*Booking Phase*");
- in vista dell'esecuzione della prima *Booking Phase*, prevista per il 17 marzo 2014, l'Autorità ha, pertanto, predisposto, congiuntamente con RAE e ERE le "Guidelines for management and allocation of capacity of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project according to paragraph 6 of Article 36 of the Directive 2009/73/EC – Phase II: invitation to interested Parties to submit binding booking request for capacity products" (di seguito: "le Guidelines"), approvate con deliberazione 104/2014/gas, a loro volta finalizzate a stabilire i principi generali cui TAP AG deve attenersi nella definizione della procedura per la partecipazione alla *Booking Phase* e per la gestione e allocazione della capacità del gasdotto nella sua disponibilità;
- con riferimento a quanto al precedente punto, le *Guidelines* prevedono, in particolare, che TAP AG predisponga le suddette regole di procedura in un'apposita *Booking Phase Notice* soggetta all'approvazione congiunta delle Autorità;
- le citate regole di procedura sono state oggetto di una fruttuosa interazione tra TAP AG e le Autorità finalizzata principalmente a rendere la predetta *Booking Phase Notice* coerente con le *Guidelines* redatte dalle Autorità;

- in data 12 marzo 2014, la società TAP AG ha, pertanto, presentato una proposta di *Booking Phase Notice* contestualmente all'Autorità, a ERE e a RAE al fine di ottenere la loro approvazione.

RITENUTO CHE:

- la *Booking Phase Notice* è conforme alle prescrizioni delle *Guidelines* approvate con deliberazione 104/2014/R/gas;
- la medesima opinione è condivisa anche da ERE e RAE;
- sia necessario approvare il proposto schema di *Booking Phase Notice*, allegato al presente provvedimento, al fine di consentire l'esecuzione della prima Booking Phase

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, il proposto schema di *Booking Phase Notice* presentato dalla società TAP AG in data 12 marzo 2014, allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni